

L.R. 31 maggio 2017, n. 18: *"Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019"* – Oggetto assembleare n. 4865/2017

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 26 luglio 2017**

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Il Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019", in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, contiene disposizioni volte a modificare ed integrare disposizioni legislative regionali vigenti, aventi riflessi finanziari. E' composto da 17 articoli, alcuni dei quali introdotti in emendamento, di contenuto eterogeneo, che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Titolo I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

Articolo 1 - Finalità

L'articolo detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.

Titolo II

CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CAPO I

Trasporti

Articolo 2 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992

La disposizione interviene sull'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) prevedendo una diversa modalità di rimborso delle spese riconosciute al Presidente dell'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale al fine di assicurare una maggiore coerenza con i principi della legislazione statale in materia. Al Presidente, al pari del Presidente onorario, sarà riconosciuto non più il rimborso forfettario mensile per l'esercizio della carica pari a 7.200 euro mensili oltre al rimborso delle spese documentate di trasferta fuori dal territorio regionale, ma esclusivamente il rimborso di tutte

le spese documentate di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali. La disposizione non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale.

Articolo 3 - Modifiche all'art.30 della Legge regionale n. 30 del 1998

La norma in esame interviene sull'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) con una disposizione volta ad agevolare la mobilità dei veicoli a basso impatto ambientale nelle zone a traffico limitato (ZTL) dei Comuni dotati di controllo elettronico degli accessi. I Comuni interessati potranno concludere accordi tra loro e con la Regione, sotto il coordinamento di quest'ultima, al fine di regolare, agevolare e semplificare le modalità di gestione di tali accessi, mediante la comunicazione dei dati relativi ai veicoli in modo da uniformarne l'utilizzo sul territorio Regionale. La modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio.

Capo II

Settore abitativo

Articolo 4 - Modifica all'articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24

La disposizione incide sull'articolo 30, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) che disciplina il canone di locazione da corrispondere a seguito della dichiarazione comunale di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP. Attualmente vengono distinte due tipologie di canone (dovuto tra la dichiarazione di decadenza e la data di rilascio degli alloggi): il canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) se la decadenza avviene per superamento dei limiti di reddito, il canone maggiorato determinato dai Comuni ai sensi dell'art. 35, comma 2, della medesima legge regionale, per tutte le altre cause di decadenza. A livello regionale si è riscontrato che gli accordi definiti in sede locale (ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431 del 1998), sulla base dei quali vengono stipulati i contratti a canone concordato, non sono presenti in tutti gli ambiti territoriali o risultano talvolta piuttosto datati, determinando quindi o la necessità di riferirsi agli accordi

vigenti nei comuni demograficamente omogenei di minore distanza territoriale (come prevede il decreto 14 luglio 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i Comuni nei quali non sono stati sottoscritti accordi) oppure l'applicazione di canoni datati e quindi che possono risultare inadeguati. La modifica di legge equipara tutti i casi di dichiarazione di decadenza, prevedendo che si applichi il canone di locazione maggiorato stabilito dal Comune. In tal modo si lascia all'amministrazione la massima flessibilità nell'individuare il canone maggiorato ritenuto più congruo.

Trattandosi di una disposizione che ha ad oggetto canoni di locazione che vengono introitati dai Comuni in quanto titolari della proprietà degli alloggi, la modifica di legge non ha risvolti finanziari e non incide in alcun modo sul bilancio regionale, non prevedendo oneri a carico dello stesso.

Capo III

Norme in materia di espropri

Articolo 5 - *Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002*

Articolo 6 - *Disposizioni in materia di reiterazioni dei vincoli espropriativi decaduti*

Articolo 7 - *Abrogazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2016*

Le disposizioni contenute negli articoli in esame, che sono state introdotte in emendamento, hanno carattere esclusivamente normativo, in quanto volte a disciplinare la reiterazione del vincolo urbanistico decaduto limitatamente al completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari, pertanto non hanno implicazioni finanziarie sul bilancio regionale.

Capo IV

Norme in materia di ambiti territoriali ottimali

Articolo 8 - *Riapertura termini per modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni*

Tenuto conto anche di precise richieste in tal senso dai territori, con l'articolo in esame si intende offrire nuovamente la possibilità ai comuni inseriti in grandi ambiti ottimali, costituiti da almeno 11 comuni, di ridefinire l'ambito di appartenenza, come definito nel 2013, qualora si sia rivelato in questi anni non confacente alle effettive esigenze dei territori e dei comuni; in particolare è

pervenuta una formale richiesta condivisa da parte dei comuni dell'ambito delle Valli del Taro e del Ceno, in cui una suddivisione dell'ambito stesso potrebbe risultare propedeutica alla costituzione di due forme associative in luogo dell'unica attualmente presente, più operative ed efficienti.

La disposizione - così introdotta in emendamento - non comporta oneri per il bilancio regionale.

Titolo III

SVILUPPO ECONOMICO

Capo I

Agricoltura

Articolo 9 - Adesione a GACSA

L'articolo prevede che la Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere lo sviluppo di tecniche, politiche e investimenti per un'agricoltura sostenibile, per la sicurezza alimentare e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, è autorizzata ad aderire a GACSA (Global Alliance for Climate Smart Agriculture), una rete internazionale di istituzioni pubbliche e private che sostiene le predette finalità, coordinata dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). E' ribadito il principio che la partecipazione non comporterà oneri a carico della Regione.

Capo II

Fiere

Articolo 10 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2000

Articolo 11 - Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 12 del 2000

Con un intero Capo, composto da due articoli (articoli 10 e 11), si mette mano alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) ed in particolare all'articolo 1, nella parte in cui si definisce l'esercizio dell'attività fieristica. In sostanza, si rende maggiormente esplicita la previsione secondo cui gli esercenti dell'attività fieristica sono operatori di mercato, che operano con metodo industriale e commerciale, e rischio di impresa a proprio carico. Pertanto sono sottoposti, in quanto tali, alle regole generali della concorrenza nazionali e comunitarie.

Si coglie, altresì, l'occasione per modificare gli articoli 7 e 8 della legge regionale 12/2000 in vista di possibili modifiche da apportare successivamente nelle norme statutarie. Più precisamente, nell'articolo 7 (soggetti gestori centri fieristici) sono presenti norme che subordinano l'attività di organizzatore di fiere a particolari condizioni (ad esempio, l'obbligo per l'organizzatore di fiere di possedere una particolare forma o status giuridico) che la Corte di Giustizia ha ritenuto siano assunte in violazione dei principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento. Le disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

TITOLO IV

SANITA'

Capo I

Settore farmaceutico

Articolo 12 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2016

Articolo 13 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016

Il Titolo IV si occupa di modifiche legislative in materia di sanità.

In particolare, tali modifiche - introdotte in emendamento - sono finalizzate ad aggiornare alcuni articoli della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali), in coerenza alle esigenze evidenziatesi nella prima fase di attuazione della disciplina stessa.

Nello specifico, è proposta la modifica dell'articolo 5, prevedendo che, in mancanza di una graduatoria valida attraverso la quale poter assegnare la sede farmaceutica per il privato esercizio, il termine concesso ai Comuni per l'apertura della farmacia nella sede prelazionata sia prorogato fino all'approvazione della prima graduatoria utile.

Appare, inoltre, opportuno modificare l'articolo 6 della citata legge regionale n. 2 del 2016, che disciplina il concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche, disponendo che il concorso ordinario venga bandito ogni 4 anni e non, come adesso prevede l'articolo di legge, "terminata la procedura di revisione delle piante organiche" e quindi ogni 2 anni. Questa previsione è volta a dare attuazione ai principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa e risulta altresì coerente con la

normativa nazionale di cui art.48, comma 29, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni nella Legge 24 novembre 2003 n. 326.

Tali modifiche non comportano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

TITOLO V

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Capo I

Tributi

Articolo 14 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012

Il presente articolo modifica l'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012 (assestamento 2012) adeguando l'ordinamento regionale al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs.385/1993). La normativa statale ha introdotto - in linea con le direttive europee - nell'ordinamento italiano la figura degli Istituti di Pagamento, integrando così il mercato di riferimento con operatori (quali SISAL Group S.p.A.) in grado di fornire al pubblico un servizio di riscossione della tassa automobilistica, maggiormente accessibile, attraverso importanti reti di vendita capillarmente distribuite sul territorio grazie alla loro composizione (esercizi commerciali, bar, edicole, tabaccherie), di livello tecnologicamente avanzato e, pertanto, più sicuro sia sotto il profilo della gestione delle transazioni che sotto il profilo della tracciabilità e della loro operatività. Si intende quindi modificare la norma regionale, con l'estensione del servizio di incasso della tassa automobilistica attraverso il contributo di reti diffuse, sicure, avanzate in tecnologica, ma, soprattutto, più vicine alla quotidianità dei cittadini ed a loro più accessibili e fruibili.

L'equiparazione - per norma statale - degli Istituti di Pagamento agli Istituti di credito ha comportato che i primi, al pari dei secondi, siano tenuti ad osservare i medesimi standard del sistema bancario nella gestione delle operazioni di pagamento, incluso il fatto che siano esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia.

Il rapporto tra la Regione Emilia Romagna e gli Istituti di Pagamento autorizzati ed iscritti all'albo previsto dall'art.114-septies del D.Lgs.n.385/1993, sarà successivamente disciplinato con apposita convenzione non onerosa mediante la quale verrà delineata l'operatività della rete presente sul territorio regionale.

Capo II

Personale

Articolo 15 - Norma transitoria in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2001

L'articolo introduce una disposizione transitoria in attuazione dell'articolo 6 della L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 recante "Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni". In particolare la citata legge regionale disciplina il trattamento giuridico ed economico del personale, prevedendo che la Regione provveda a finanziare le spese per le risorse umane necessarie a svolgere le funzioni conferite con l'erogazione annuale di un importo forfettario. A tal fine vengono stipulate specifiche intese con gli enti di destinazione. Considerato che la L.R. 13/2015 (art 67, comma 14, come sostituito con L.R. 17/2015) ha previsto che i benefici previsti dalla L.R. 5/2001 a favore del personale a suo tempo trasferito cessino di applicarsi in ogni caso al 31.12.2016 (Le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 "Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni" cessano di applicarsi al personale trasferito dalla data del trasferimento. Per il restante personale cessano di applicarsi al 31 dicembre 2016), al fine di garantire il mantenimento delle funzioni e nelle more del riassetto complessivo dei finanziamenti disposti dalla Regione a favore degli enti locali, si rende necessario tenere ferme per l'anno 2017 le intese relative al 2016. Le relative risorse, che ammontano a € 5.207.247,94, risultano essere già stanziare nel bilancio 2017 al Cap. 5779, Missione 18, Programma 1.

Capo III

Beni affidati e attribuiti alle Agenzie regionali

Articolo 16 - Affidamento ed attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività

La disposizione - introdotta in emendamento - mira a razionalizzare il sistema di gestione dei beni delle Agenzie sub-regionali della Regione Emilia-Romagna, unificando il

modello di rapporto con l'amministrazione regionale. Essa appare necessaria in quanto tali Agenzie sono sorte in epoche diverse e si pone oggi una esigenza di uniformazione normativa.

L'articolo in esame non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del Bilancio regionale. Si tratta di partite di giro fra le spese che la Regione sostiene attualmente per l'acquisizione dei fattori produttivi e la quota di fondo stanziato dal bilancio regionale che ognuno degli enti sub-regionali di cui al comma 1 percepisce annualmente per il suo funzionamento.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - *Entrata in vigore*

L'articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.